

Liberazione anticipata: si opera in concreto la verifica della cessazione della partecipazione all'associazione criminale

Trib. sorv. Milano, Pres. Di Rosa, ord. 1.3. 2016 (dep. 4.3.2016)

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza di condanna (nella specie per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato. (Fattispecie in cui, nonostante la collocazione temporale del reato ex art. 74 dpr. 309/1990 di cui alla contestazione riguardasse genericamente e indistintamente tutti i componenti dell'associazione, emergeva, dalla lettura della sentenza di condanna, che per la specifica posizione del reclamante il reato associativo era stato contestato soltanto fino alla data del suo arresto in flagranza).